

Signori Deputati

Nella relazione che nell'ora scorso mese io ebbi a presentare al Senato, insieme al progetto di legge provvisoria sulle risaje, accennai alla urgente necessità di ordinare siffatta cultura con disposizioni transitorie, pronose dal desiderio di conciliare nello stato attuale delle cose, e nel miglior possibile modo, il rilevante interesse della pubblica salute, cui nobis efficacemente tutelare, con quello, non meno meritevole di riguardo, della prosperità dell'agricoltura, e del rispetto dovuto alla proprietà, ed alla naturale libertà dell'industria privata. Le ragioni che mi consigliarono a proporre questa legge, a parte a parte volte nei già esposti rapporti della speciale Commissione istituita dal Governo del Re, in seguito alle discussioni che ebbero luogo nella nostra Sessione legislativa, determinarono il Senato di adottarla colle modificazioni introdotte dal suo ufficio centrale, secondando la domanda che io ho esaudito fatta di riferirla d'urgenza; la quale domanda ripeto ora alla Camera dei Deputati, nell'aver l'onore di presentarle lo stesso progetto di legge, d'accordo col Ministro di Marina, di Agricoltura e Commercio, colla fiducia che per i motivi esposti tanto nella prima mia relazione, quanto in quella

Dell'anzidetto Ufficio Centrale che ne promosse
la sanzione del Senato, vorrete o Signori
accordarle egualmente il titolo d'urgente.

SENATO DEL REGNO



Sessione 1851

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 22 febbrajo 1851

Oggetto

Disposizioni provvisorie sulle risaje

Vitt.

Art. 1°

56

Le risaje introdotte dopo il mille ottocento quarantanove nei territorii, in cui è proibita la coltivazione del riso, dovranno fin dall'anno corrente ridursi ad altra coltura, od abolirsi.

Dovranno parimenti ridursi ad altra coltura, od abolirsi le risaje che nei territorii, in cui si può permettere la coltivazione a riso, furono dopo il mille ottocento quaranta nove stabilite nel perimetro delle distanze dagli abitati, entro il quale sono proibite.

Art. 2°

Tutti i proprietari di risaje stabilite prima del mille ottocento cinquantata nei territorii, in cui la coltura del riso non è permessa, dovranno nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge farne consegna al Sindaco del Comune in cui le risaje medesime sono situate.

Dovranno fare uguale consegna tutti i proprietari di risaje che nei territorii, in cui l'anzidetta coltura si può permettere, sono state, prima del mille ottocento cinquantata, introdotte nel perimetro delle distanze dagli abitati territorii proibiti.

Tali consegne potranno essere estese in carta libera, e dovranno contenere l'indicazione della quantità di risaje, come sopra specificate, della regione in cui sono poste, del numero di mappa, ove esista, e dovranno essere sottoscritte dai proprietari delle dette risaje, o dai legittimi loro

7
rappresentanti.

Art. 3°

Trascorso il termine dei quindici giorni fissati dall'articolo precedente, il Sindaco sottoporrà senza ritardo, ed anche in tornata straordinaria, le consegne che avrà ricevute al Consiglio comunale, il quale delibererà sull'esattezza delle medesime, ed indicherà inoltre nella stessa deliberazione, ove ne sia il caso, quelle risaje che in contravvenzione al prescritto dal precedente articolo, non fossero state consegnate, notando il nome, cognome e domicilio del proprietario di esse.

Non più tardi di otto giorni successivi al succitato termine sarà fatto pubblicare a carteggio dello stesso Sindaco in due giorni di mercato o di festa, ed anche alternativamente, oppure in cinque giorni consecutivi, lo stato delle consegne; in un colla relativa deliberazione del consiglio comunale.

Art. 4°

Coloro che per ragioni di pubblica salute avranno opposizioni a muovere contro qualsivoglia delle risaje comprese nell'articolo secondo, le presenteranno in iscritto con le relative giustificazioni, ed entro i dieci giorni dal termine della pubblicazione delle consegne, al Sindaco del comune, all'Intendente della Provincia od all'Intendente generale della Divisione amministrativa, in cui sono poste le risaje medesime.

Art. 5°

Prima due giorni successivi al termine fissato dall'articolo precedente, il Sindaco dovrà trasmettere all'Intendente generale lo stato delle consegne, la deliberazione del consiglio comunale e la relazione delle sequenti pubblicazioni, non che le opposizioni che gli fossero state spinte.

Stesso termine l'Intendente trasmetterà pure all'Intendente generale della Divisione le opposizioni che avesse direttamente ricevute.

Art. 6°

L'Intendente generale farà immediatamente diffidare per mezzo dei Sindaci i proprietari delle risaje contro le quali vi saranno opposizioni, acciò essi possano nel termine di cinque giorni trasmettere le loro osservazioni. A' quindici giorni successivi di cinque ore delli, l'Intendente Generale, prendendo in considerazione le opposizioni pervenutegli, e le osservazioni dei proprietari o di coloro che li rappresentano, sottile il parere

del Consiglio Provinciale sanitario e poscia quello del Consiglio d'Intendenza, statuirà definitivamente, se le risaje che incontrarono opposizione abbiano a tollerarsi sino alla promulgazione di una legge generale sulle risaje; o per quest'anno solamente, oppure se per i valide motivi di salute pubblica debbano fin d'ora convertirsi in altra coltura, salvo l'eccezione di cui al n.º 2.º dell'articolo ottavo.

Art. 7.º

I proprietari delle risaje, contemplati nell'articolo primo, e di quelle di cui l'Intendente Generale avrà ordinata la soppressione in esecuzione dell'articolo sesto, dovranno fare le opere necessarie per dar libero corso alle acque che vi avessero condotte per introdurre la coltura del riso.

Art. 8.º

S'intenderanno provvisoriamente tollerate sino alla promulgazione dell'anzidetta legge.

1.º Le risaje, le quali, situate giusta l'articolo secondo, in territori o ne' perimetri in cui sono proibite, non hanno formato oggetto di riconosciuta valida opposizione.

2.º Quelle che in territori e ne' perimetri succitati, s'operano state precedentemente dal Governo autorizzate.

3.º Le risaje che in territori in cui si possono permettere, vennero senza previa autorizzazione introdotte in perimetri non proibiti.

Art. 9.º

Le risaje che, in contravvenzione al disposto dall'articolo secondo, non fossero state conseguite, ovvero si fossero conservate contrariamente al prescritto dell'articolo primo, o non avessero la soppressione pronunziata in conformità dell'articolo sesto verranno nel più breve termine e senza altro fatto distruggere a dispendio dell'Intendente Generale, ed a spese dei contravventori.

Che si fossero trascurate le opere necessarie per dar corso alle acque in conformità del disposto dall'articolo settimo, l'Intendente Generale le farà similmente eseguire d'ufficio ed a spese del contravventore.

Art. 10.º

Contemporaneamente alla promulgazione della presente legge il Governo del Re farà pubblicare nei singoli comuni delle Provincie in cui si coltiva il riso, uno stato indicativo dei territori e dei perimetri, entro i quali la risicoltura, previo permesso, è stata circoscritta dalle leggi e dai regolamenti anteriori alla presente.

Art. 11.

Nei territori e perimetri non proibiti sarà lecito introdurre la coltura del riso per la vicenda, anche in terreni nei quali il riso non fu mai coltivato, purché ciò si faccia dal proprietario in sostituzione di eguale quantità di terreno di risaja vecchie, le quali sieno da lui contemporaneamente sopprresse, e mediante preventiva consegna all'Intendente della Provincia, coll'indicazione della quantità e posizione della nuova risaja e di quella da sopprimersi.

Art. 12.

Le licenze per la formazione di nuove risaje, nei territori e perimetri in cui tale coltivazione si può permettere, potranno concedersi dall'Intendente Generale della Divisione amministrativa, in cui le risaje medesime sarebbero situate.

Art. 13.

La domanda di licenza per la formazione di nuove risaje, di cui nel precedente articolo, sarà rimessa al Sindaco del Comune in cui sarebbero poste, ed a diligenza del Sindaco medesimo sarà fatta pubblicare non più tardi di otto giorni successivi alla data della rimessione a lui fatta, in due giorni consecutivi di mercato, o di festa, ed anche alternativamente, oppure in cinque giorni consecutivi.

Il processo per conseguimento di tali licenze seguirà i modi ed i termini stabiliti per le consegne negli articoli quarto, quinto e sesto della presente legge.

Sono pure applicabili al caso di formazione di nuove risaje senza la previa licenza di cui nell'articolo duodecimo le disposizioni dell'articolo nono.

Art. 14.

La pena comminata dall'articolo quarto del Regio Editto del tre agosto mille settecento novantadue è ridotta ad una multa estensibile a lire cento per Ettara applicabile interamente al Fisco.

Nulla del resto è innovato sovra le disposizioni delle precedenti leggi e regolamenti nella parte in cui non siasi altrimenti provveduto colla presente.

Torino il 28 febbrajo 1851

Il Presidente del Senato del Regno
Manno

142
L. 5. 11. 1868. 27697. 2. d. 1. 1.

Torino il 28. Novembre 1850.

1.^a Religione
L. 11.
Commissione
istituita dal Governo
Sulle Risaie e sui
Prati a marcita

Illmo Sig. Ministro.

101

Sollecitata questa Commissione di p
corrispondere con ogni più diligente
studio all'onorevole fiducia che il p
Governo del Re volleverà essa riporre, non
si tosto venne stabilmente costituita p
si acciuse a ricercare i mezzi più appropriati
o d'accomodare nel miglior possibile p
modo il rilevante interesse della pubblica
salute delle popolazioni di quei territori
in cui si segue la risicoltura, con quello
non meno meritevole di riguardo, della
prosperità dell'agricoltura, e del rispetto
dovuto alla proprietà ed all'industria
privata.

All' Illmo Sig. Ministro Segretario
di Stato per gli affari dell'Interno

All' intento quindi di non lasciarci p

condurre a conclusioni assolute in ordine alle tante questioni suscitatesi sulle risaie, e di non arrogare prevenzioni che le opinioni popolari possono assai facilmente far nascere. Nell'animo, la Commissione ramvisa opportuno di rimanere in una prudente dubitazione sulle osservazioni e sulle difficoltà state fin qui messe in campo a siffatto oggetto, e procurando invece di misurare, con dati positivi, il grado di insalubrità di simile coltura a fronte di qualsivoglia altra coltura, di scendere a confronti particolari tra l'una o l'altra, e di accertare la maggiore o minore influenza che questa realmente esercita sullo stato fisico dei paesi, sulla salute e la costituzione dei contadini, non che il loro sistema di vita, la condizione delle loro abitazioni, e le cautele in fine che vogliono usate durante la coltura, e la raccolta del riso.

La Commissione, fattasi in seguito ad altrettanto esame esaminare le informazioni statistiche ed i molti ragguagli contrattati cura raccolti allo stesso scopo nel 1857. Dall'ora soppresso Magistrato di Sanità del Piemonte, che in detto Ministero ebbe cortesemente a comunicarla, ha ricominciato necessario di rivolgere una nuova serie di quesiti, che la S. V. Umida già conosce, agli Intendenti, ai Consigli Sanitarii ed alle autorità

locali di quelle Provincie, i territori delle quali sono pressochè
intutto, o in parte coltivati a riso, onde sovrainde al difetto di
quelle maggiori nozioni che so non vennero chieste nell'ingiunta
episcopa, o che non vennero abbronzate per utilità fornite.
E qui giova avvertire come dalla sua costituzione, e dallo
esame delle diatribe accumulate notizie, alla trasmissione di
cosiffatti quesiti non sia trascorso tempo maggiore di poco più
di una settimana.

Tuttavia, indipendentemente a quanto già è noto
intorno agli effetti dell'risia, ed assimili quesiti diretti a
maggiormente conoscerli, o ad accertarli, fatto riflesso che le
cause degli ~~risia~~ morbi, e principalmente di quelli endemici,
lo sviluppo dei quali vuolsi particolarmente attribuire alla
risicoltura, sono tanto diversi, e da casi diversi accidenti
complicati, e vario per grado d'azione e di forma, da riuscire
malagevolissimo alle suddette Autorità di tutte avvertite ed
indicate, la Commissione convenne esisudis nel disegno di
procedere, per mezzo di parecchie fra i suoi Membri, ad un'inchiesta
locale, onde procurarsi l'utilità intanto di metterla sequestramente
in rapporto, il più approssimativamente possibile, gli speciali
effetti con le cagioni speciali di tali morbi.

3

10

Si tal quis, oltre alle informazioni domandate in ordine
 al quantitativo dei terreni stati fin qui coltivati a riso in
 ogni anno, e dalle altre particolarizzate notizie avvertite nei
 suddetti quesiti, la Commissione pensò di raggiungere ancora
 il vantaggio seopo di conoscere a parte a parte i danni
 cagionati dalle risaie, overesse siano eziandio stabilite in
 terreni accenti all'ordinaria coltivazione; di verificare gli
 inconvenienti prodotti dalle arbitrarie derivazioni delle acque
 irrigatorie, e dalla improvvida derivazione delle scolatizie,
 nonchè dai fontanili, o serbatoi d'acque stagnanti; di
 studiare la condizione ^{fisica} di coloro che soggiornano in luoghi più
 umidi, e le infermità generate dal lavoro nelle risaie tanto alla
 popolazione permanente, quanto a quella avventizia; di
 esaminare in particolar modo lo stato igienico in cui si
 trovano le case abitate dai contadini che attendono a simile
 coltura, la natura delle acque che servono agli usi domestici,
 e l'azione che queste esercitano sulla pubblica salute; e di
 compendiar finalmente in tale ispezione locale tutte le più
 particolari nozioni che la sono necessarie, onde proporre con
 fondate cognizioni le cautele, ed i mezzi ^{igienici} più appropriati
 alle mire che confida conseguire.

afel

3

Senza voler poi entrare nelle profonde discussioni che nascono intorno ai rapporti della popolazione colla potenza del lavoro, e colla produzione della ricchezza, che val quanto a dire colla pubblica prosperità, la Commissione ha nondimeno giudicato necessario di procurarsi alcuni dati statistici onde istituire il confronto annuo fra il numero delle nascite e delle morti avvenute almeno in un decennio nelle anzidette località, e stabilire quindi la diversità che puossi trovare tra la vita media e probabile dei coltivatori del riso, con quella di altri contadini e d'alti ad altro genere d'industria agricola nelle stesse od in altre Provincie, confronto da cui nel caso nostro si possono indurre utili pratici risultati.

Per queste ragioni la Commissione ha ravvisato opportuno di rivolgersi pure ai suddetti Signi Dilettanti alcuni quadri statistici per farli riempire dagli Insinuatori di Capoluogo di Provincia, o a risiede d'un Tribunale di 1.^a Circoscrizione, per essere quelli i custodi legali delle copie dei registri dello stato civile.

Se non che, per quanto siansi istantemente pregati i sovra accennati Signi Dilettanti di trasmetterci le chieste informazioni non più tardi di tutto il mese di Ottobre scorso, soltanto gli Dilettanti di Cortona, e di Biella, ed un medico della Prov.^a di Lomellina si trovarono in grado di corrisponderci al fattosi invito, mentre nelle

altre provincie), sia per la quantità dell'acqua, sia per altre circostanze speciali, non fu finora possibile di raccogliere e riordinare le stesse notizie, e gli stessi ragguagli, non ostante la cura che si è sempre sollecitata di tutte le autorità mostrano nel servizio aver efficacemente lo scopo della Commissione: per altra parte nemmeno la sottocommissione d'inchiesta locale, adunata si per due volte nella città di Verelli, non ha potuto in siffatte occasioni trarre gran profitto dalle sue premure, perche la stagione propizia per effettuare tale ispezione era già troppo inoltrata, ed il raccolto del riso trovavasi generalmente compiuto in quasi tutte le provincie.

Nell'ultima adunanza tenutasi, la Commissione, ^{per tanto} presa a considerare come le informazioni statistiche, che si propone di raccogliere, poggiate debbono essenzialmente sopra circostanze di fatto, e sopra elementi di confronto fra le ragioni meglio note, e gli effetti meglio determinati, che quindi non si scendere nel ristretto campo delle particolarità, e con pazienza dimorarsi a lungo, senza di che non si rimovano mai i materiali di calcoli e di studio più estesi, onde trattare con precisione le importanti questioni sanitarie ed economiche, a cui le risaie hanno dato luogo, ebbe a concludere all'unanimità trovarsi, ben suo malgrado, nell'assoluta impossibilità di

in ordine specialmente all'irrigazione ecc.)

presentare all'alt. V. M. un compiuto progetto di legge a simile oggetto per la
attuale sessione legislativa. E per verso ove spassionatamente si guardi alla
storia dell'intera legislazione sulla materia risale di questo Regno, ai Docu-
menti che vi hanno relazione, ed alla disparità di opinioni fin qui emesse,
in ordine all'influenza che queste hanno ^{hanno} sulla pubblica sanità, quanto
sulla prosperità dell'agricoltura, e sugli interessi economici della nazione,
si pare manifesto essere la Commissione in stretto dovere di procedere
colla massima riservatezza e circospezione nel proporre l'art. primo
generale di una legislazione che, conviene per dirlo, rimonta al
principio dello scorso secolo.

Nell'affidarmi quindi l'onorevole cura di avvertire all'alt. V. /
della necessità che la Commissione si prostrasse il compimento del
progetto di legge di cui viene incaricata, la Commissione mi ha sp.
egualmente commesso di assicurarla in di lei nome, che frattanto
essa non tralascierà momentaneamente di occuparsi con ogni diligente
operosità per condurre a fine il simile lavoro, sia sollecitando le
risposte ai fatti quesiti, sia proseguendo con tutta alacrità alla
divisa inchiesta tanto nell'epoca della prima irrigazione dei
terreni seminati a riso, quanto in quella della sua ricoltà, unico
mezzo per accuratamente esaminare lo stato di salute dei risicoltori,
e le malattie dominanti nelle varie stagioni dell'anno, non che di

251

trapezamento delle acque delle risaie nei contigui terreni, nelle case
e nei pozzi, e la natura di quelle conservate per gli usi della vita.

Mentre pertanto io compio al grato dovere di ragguagliare
la S. V. All. di quanto ha deliberato questa Commissione,

permetta che profitti della opportunità per riconfermarle il

sensi del distintissimo ossequio, con cui ho l'onore di esserle.

Di V. S. All. aff.

umilissimo rivotip. servitore
prof. G. Marij

Lei. 3^a M. 646. D. 22. 10. 27. 91. S. 1

2^a Sezione d. 20. 1851

Torino il 20. gennaio 1851.

Commissione
istituita dal governo.

Sulle Risaie esuiprati a marcita

cray

Illmo Sig. Ministro.

La Commissione, cui piacque alla S. N. S. di affidare l'onorevole incarico di proporre un progetto di legge provvisoria sulle risaie, fattasi ricoprire per una delle impossibilita' di ultimare quell'atto di sessione legislativa la definitiva legge organica sulla risicoltura e sulle marcite, speciale scopo per cui essa venne istituita, siccome gia' io ebbi l'onore di avvertire con mio rapporto del 28. Novembre ult. s. e, ha terminato colla maggiore possibile sollecitudine il progetto che io mi recai ora a dovere di qui acluso rassegnare alla S. N. S. S. N. S.

Mi riesce sommamente gradito di poterla assicurare che l'opinione della Commissione fu quasi perfettamente unanime in ordine a ciascuna delle

All' Illmo Sig. Ministro Segretario
di Stato per gli affari dell'Interno.

Il

Disposizioni che per mio mezzo le sottopone,
e che confida possano corrispondere in
modo appagante all'intento che il governo
del Re desidera conseguire. /

Crede frattanto non inopportuno di
accennare alla S. V. alcuni i principali motivi
che dettaron queste disposizioni, trattan-
dosi di richiamare in vigore per alcune
parti le antiche leggi sulla coltivazione
del riso, e di regolargliene con sicure norme
questa materia, accordando a così fatta
coltura quelle facilità che possono opportunamente
essergli concesse, senza /

momentaneamente pregiudicare i principii
che dovranno informare la futura
legge organica, e senza nuocere allo
interesse della pubblica salute, che vuole
essere con giustizia ed efficace tutelata. /

A questo scopo la Commissione non si
è dissimulata che forse le sarebbe riuscito
più agevole di ammettere la massima
che la coltivazione del riso, giudicata
generalmente nociva alla pubblica
salute, possa essere circoscritta in /

}
}

Determinato territorio e confini, ma si è
dovuta convincere come, in mezzo a tutto
rischio stabilite in viazione di leggi dopo
ben due secoli di tempo in tempo promul-
gato, sarebbe stato difficile, senza un
accurato esame d'ogni circostanza, e
prevedere ed apprezzare nell'attuale legge
provvisoria tutti le cause che possono
renderla più o meno dannosa, e stabilire
sind dove e come essa venga limitata.

Proibire per altra parte, con nuove
disposizioni legislative, si fatta coltura
nei territori ora prima non era permessa,
ed in quelli in cui era soltanto autorizzata
in perimetri stabilite da speciali leggi, e
mentre la formazione di nuove risaie in
quelle località, od altre di qualità simile,
introdotti abusivamente da parecchi
anni, nello aver contribuito ad un aumento
di un'importante prodotto nell'industria
agricola, e di valore negli stabili, ma per
lo più cagionato rilevanti spese, le quali,
col cessare questo genere di coltivazione,
sarebbero interamente perdute, la Commissione

1852

ha creduto che questa misura presa
subitaneamente, sarebbe stata meno
conveniente, poiché avrebbe inevitabilmente
ragionato tale improvvisa partecipazione
negli interessi economici di quei paesi
da condurre sue gravi conseguenze.

Perme quindi nell'opinione essere più
consentaneo alle condizioni in cui
attualmente si trova la coltura del riso, e
finché rimane la dianzi accennata legge
organica, di provvisoriamente tollerare
le risaie interdetto fino al tutto il 1846.
tanto nei territori nei quali non era per
lo addiritto permessa, quanto in terreni
posti nei perimetri delle distanze dagli
abitati sin ora proibite, con ciò non siano
per insino nociva alla pubblica salute,
non potendosi ragionevolmente per minima
considerazione opporsi all'annullamento
di quelle risaie che si riconoscessero a
questa dannose, e mediante la condizione
che i proprietari si sottopongano a farne
consegua al Sindaco del rispettivo Municipio,
stipulando tuttavia nello stesso tempo che

3

le risaie formatesi dopo lo stesso anno /
debbano tosto abolirsi, ovvero ridursi ad
altre colture, /

Bio

Qui mi giova osservare in particolare
modo all'art. V. della come la Commissione
sia stata indotta a convenire alla quasi
unanimità in questa sentenza in seguito
alla più ponderata considerazione che
le maggiori infragioni alle leggi /
presistenti ebbero luogo appunto tra corso l'anno
1848, dopo cui i proprietari poterono in
certa misura operare maggiori facilità di
estendere simile coltivazione, affidati ai
precedenti progetti di legge, ed alle discussioni
suscitate allo stesso oggetto nel Parlamento.

Posto quindi per base fondamentale /
nell'art. 1.º che le risaie indebitamente
formatesi prima del 1849. si possano
provvisoriamente tollerare, e che quelle
introdottesi posteriormente abbiano ad
abolirsi, e determinate negli art. 2.º 3.º 4.º 5.º
il modo da seguirsi per la presentazione,
l'esame e la pubblicazione delle ivi prescritte
consighe delle risaie abusive, non che per

inoltre) opposizioni o rielami, sotto
l'esclusivo rapporto della pubblica salute,
contro dello stesso riascì, e per la trasmissione
finalmente delle sue e degli altri allo
Intendente Gen^{le} di ciascuna Divisione
Amministrativa, la Commissione propose
nel successivo art. 6. di affidare agli stessi
Intendenti Gen^{li} la cognizione delle
vertenze che fossero a siffatto ^{oggetto} perdersi,
accordando loro facoltà di definitivamente
pronunziare in Consiglio d'Intendenza,
sentito il parere del Consiglio Provinciale
Sanitario, quali fra le riascì, che
incontrassero opposizioni, abbiano
non dimeno a provvisoriamente tollerarsi,
e quali per giustificati motivi di pubblica
salute a tosto sopprimersi. /

Questo sistema lessembro più appropriato,
o quanto meno di più sollecitaris diligenza,
guidato dal pensiero che per trattarsi
di ricomporre ed accertare circostanze di
fatto gli Intendenti Gen^{li} più agevolmente
dell'Autorità centrale possono meglio
decidere simili vertenze, merco immediate

e particolarizzate nozioni che facilissimamente
ed in breve tempo trovano si in grado di
procurarsi: per altro parte altro che in
pareri dei corpi sanitari, e degli stessi
Consigli d'Intendenza offrono abbondanti
quarentigie di tutta la giustizia nelle
Decisioni di consimili giudizii, la Commissione
ha creduto egualmente opportuno di
consuonare in questo avviso onde secondare
anche in tal guisa i principii manifestati
dal governo del Re e dal Parlamento in
ordine alla Decentralizzazione degli affari
amministrativi.

Dichiarato inoltre più esplicitamente nella
art. 7. lorisaid che dovranno intendersi
provvisoriamente tollerati, sino alla
promulgazione della legge organica sulla
risicoltura, statui nel successivo art. 8. la
pena da infliggersi ai contravventori
alla stessa legge provvisoria, desistendosi
dal sistema di infliggere multe pecuniarie,
di esito sovente fallace ed illusorio, mentre
la distruzione della risaia non conseguita,
o non stata soppressa, ora proposta d'ora in

Art. 9

far eseguire anche d'ufficio a Diligenza degli
Buloinenti sentiti ed a spese dei contravventori,
la Commissione stimo costituire un'altra
parte di pena, forse la più sensibile. /
Ed otto' egualmente che i proprietari /
debbono essere civilmente responsabili pel
fatto dei loro fittajuoli, agenti o massari,
perchè la contravvenzione è sempre
inerte in tali casi alla proprietà: nè la
lontananza dai fondi, nè l'ignoranza
dell'operato dall'affittajuolo od agente
debbono nè possono servir di ragionevole
scusa al proprietario. /

Ad agevolare quindi l'eseguimento della
legge la Commissione avverte finalmente
all'art. 9. Doversi far pubblicare, contempo-
raneamente alla sua promulgazione, per
curà del governo, uno stato indicativo dei
perimetri delle distanze indicate all'art. 1.^o,
onde evitare che per avventura si possa
da alcuno abusare o della buona fede,
o della meno esatta cognizione di simili
perimetri. /



Si dice, pertanto alla S. N. della legge
disposizioni contenute nello stesso progetto
di legge, che la Commissione non ha potuto
almeno di rinviarle in massima consentanea
alle cause che lo determinarono, consistenti
nei riguardi che sembrano dovuti a
coloro i quali, affidati ad una antica e forse
sovradia tolleranza delle Autorità, lasciarono
anche in quest'anno una parte di loro
terreni per metà in corso nel prossimo mese
di aprile, compio ancora al potere di
soggiungere che alcune leggi disposizioni
di questa legge, non che i periodi di tempo
vi accordati per le consegne, per l'esame
e pubblicazione delle stesse o simili, la
Commissione opinò essere necessario di
comprenderle in essa, per quindi possano
sembrare dover piuttosto far oggetto di
speciali regolamenti del potere esecutivo,
perchè non solo pensò di provvedere alla
urgenza in cui versiamo, ma credo in oltre
necessario che anche queste abbiano la
efficacia e la stabilità della stessa legge,

576
Q

onde assicurame la precisa loro osservanza.

Nel trasmettere alla S. N. Illustre il suddetto progetto, la Commissione non sa nascondersi che questa legge potrà trovare che si procuri di evitare gli effetti, ma essa si conforta nell'idea che, dovendola modificare o revocare, fra breve non appena avrà raccolto tutti gli elementi e fatti diligentissimi studi per formularne una generale e compiuta, i principii della quale ha procurato con ogni cura non possano venire in alcun modo e per nessun rispetto pregiudicati dalle disposizioni ora proposte, verò dal governo del Re, raccolto in modo corrispondente allo scopo da cui essa fu guidata, nel presentarla alla S. N. Illustre.

Onorato dalla Commissione di essere il fedele interprete dei suoi concetti presso la S. N. Illustre, adempio al difficile incarico commissomi se non in modo corrispondente alla di Lei e sua aspettazione, certo nel miglior modo che per me si possa.



Profitto frattanto dell'opportunità per
aver l'onore di riconfermarvi con i sensi
del più distinto ossequio.

Di V. S. Dilettissimo

unitamente obbedisco Servitore
il presidente della Commissione
prof. G. Maria